



DOCUMENTO INFORMATIVO IMPact SGR S.P.A.

SOMMARIO

Sezione I - Principali informazioni su IMPact SGR S.p.A. e sui servizi prestati	4
<i>Informativa sui reclami</i>	4
Sezione II - informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari e dei servizi	6
Parte «A» - Informazioni sulla natura degli strumenti finanziari	6
1. TITOLI DI CAPITALE	6
2. I DIRITTI DI OPZIONE	6
3. I TITOLI DI DEBITO	6
3.1. Obbligazioni corporate	6
3.2. Obbligazioni sovranazionali	6
3.3. Obbligazioni governative	6
4. OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI	7
5. ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OICR)	7
5.1. Fondi comuni di investimento	7
5.2. Società di investimento a capitale variabile	8
5.3. Società di investimento a capitale fisso	8
5.4. Exchange Traded Funds	8
5.5. Exchange Traded Commodities	8
6. GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	8
6.1. Contratti a termine (forward e futures)	8
6.2. Gli swap	9
6.3. Le opzioni	9
6.4. I certificates	10
6.5. I warrant	10
6.6. I covered warrant	10
Parte «B» - Informazioni sui rischi degli strumenti finanziari	11
1. LA VARIABILITÀ DEL PREZZO	11
1.1. Titoli di capitale e titoli di debito	11
1.2. Rischio specifico e rischio generico	11
1.3. Il rischio emittente	11
1.4. Il rischio d'interesse	12
1.5. L'effetto della diversificazione degli investimenti	12
1.6. La liquidità	12
1.7. La divisa	12
1.8. Gli altri fattori fonte di rischi generali	12
2. LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	13
2.1. Futures	13
2.2. Opzioni	13
3. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHIO COMUNI ALLE OPERAZIONI IN FUTURES E OPZIONI	14
3.1. Termini e condizioni contrattuali	14
3.2. Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi	14
3.3. Rischio di cambio	14
4. OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI ESEGUITE FUORI DAI MERCATI ORGANIZZATI	14
4.1. Gli swap	14
4.2. I contratti di swap	14
5. PRODOTTI COMPLESSI	14
6. INFORMAZIONI SPECIFICHE	15
Parte «C» - La rischiosità di una linea di gestione di patrimoni personalizzati	15
1. LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE	16
1.1. Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione	16
1.2. La leva finanziaria	16
1.3. Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione di portafogli	16
Parte «D» - Le regole europee sulla gestione delle crisi bancarie	16
1. GLI STRUMENTI FINANZIARI INTERESSATI DALLA BRRD	17
2. L'INVESTIMENTO NEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA BRRD	17
Sezione III - Informazioni riguardanti la classificazione della clientela	18
Sezione IV - Descrizione sintetica della politica in materia di conflitti di interesse adottata dalla SGR - c.d. Policy sui conflitti di interesse	20
<i>Misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse</i>	21
Sezione V - Informativa in materia di incentivi	22
Sezione VI - Informativa sull'esecuzione e trasmissione ordini e selezione delle controparti	23
1. Processo di determinazione della strategia di esecuzione degli ordini	23
1.1. Strategia di best execution	23
1.2. Strategia di best execution: clientela al dettaglio nell'ambito della gestione di portafogli	23
1.3. Specifiche istruzioni del Cliente	23
2. Categorie di strumenti finanziari	24
3. Selezione delle controparti	24
3.1. Premessa	24
3.2. Criteri per la selezione delle controparti	24
4. Informativa alla clientela	25
Sezione VII - Informativa in merito alle principali regole di comportamento del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede nei confronti dei potenziali clienti	26
Sezione VIII - TARGET MARKET	27
Sezione IX - Informativa ex-ante su commissioni, costi ed oneri	28
Sezione X - Informativa sulla Privacy	29
Sezione XI - Decreto legislativo n. 100 del 30 luglio 2020 di recepimento della Direttiva (UE) 2018/822 (DAC6)	31
Sezione XII - Informativa in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari	32
Sezione XI - Firma	35

PREMESSA

Il presente “Documento Informativo” è consegnato ai Clienti o potenziali Clienti in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento e i servizi accessori e in ogni caso prima che i medesimi siano vincolati dal contratto con la SGR. Il cliente deve leggere attentamente i contenuti.

In conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, con il presente Documento Informativo (di seguito, anche, il “Documento”) IMPACT SGR S.P.A. fornisce ai Clienti o potenziali Clienti le informazioni necessarie affinché essi possano meglio comprendere la natura dei servizi di investimento prestati dalla SGR, degli strumenti finanziari trattati, dei rischi ad essi connessi e conseguentemente assumere le proprie decisioni di investimento in piena consapevolezza.

Copia aggiornata del presente Documento può essere richiesta dal Cliente in ogni momento ed è disponibile presso la sede della SGR e sul sito internet www.impactsgr.it; la SGR rende note al Cliente le modifiche al Documento Informativo rilevanti nella modalità prevista all'atto della stipulazione del contratto quadro.

SEZIONE I

PRINCIPALI INFORMAZIONI SU IMPACT SGR S.P.A. E SUI SERVIZI PRESTATI

1.1 Dati societari

Denominazione sociale: IMPact SGR S.p.A. (di seguito la “**Società**” ovvero “la **SGR**”)
Sede legale: Via Filippo Turati 25, 20121 Milano
Iscrizione al Registro delle Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA: **10107990961**
Numero di iscrizione all’Albo della SGR tenuto dalla Banca d’Italia: 61
Numero di telefono: tel. 02-38255100
Indirizzo internet: www.impactsgsr.it
Indirizzo e-mail: impact@impactsgsr.it

1.2 Lingue nelle quali il Cliente può comunicare con la SGR e ricevere da questa documenti e altre informazioni

Il Cliente comunica con la SGR in lingua italiana.

I documenti e le informazioni inerenti alla prestazione dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori, nonché ogni comunicazione o rendiconto fornito al Cliente dalla SGR sono redatti in lingua italiana.

1.3 Metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra la SGR e il Cliente

Le modalità di comunicazione tra la SGR e i Clienti, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento, sono specificamente disciplinate nei relativi contratti. Ogni altra comunicazione o richiesta di informazione può essere inviata all’indirizzo della sede principale della SGR.

1.4 Dichiarazione che la SGR è autorizzata e il nome e il recapito dell’autorità competente che l’ha autorizzata

IMPact SGR S.p.A. è una società di gestione del risparmio autorizzata alla prestazione dei servizi di (a) gestione collettiva del risparmio e Commercializzazione di OICR, (b) gestione di portafogli; e (c) consulenza in materia di investimenti, ai sensi della Normativa di riferimento di settore (per tale intendendosi, la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito, la “MiFID 2”) e la relativa regolamentazione di attuazione, il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, il “TUF”), il Regolamento Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Intermediari”).

La Società è stata costituita in data 14/11/2017 e nel 07/09/2021 ha modificato l’oggetto sociale per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio; in data 28/10/2021 è stata iscritta al n. 61 dell’Albo della SGR tenuto da Banca d’Italia ai sensi dell’art. all’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58 (TUF) Sezione Gestori di OICVM ed è aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

La SGR è soggetta alla Vigilanza della Consob, sede di Roma, via G.B. Martini, 3 - 00198 ROMA; tel. 39 06 84771 (centralino) - fax 39 06 8417707; e-mail: consob@consob.it; web: <http://www.consob.it>. La SGR è, inoltre, sottoposta a vigilanza anche della Banca d’Italia, via Nazionale 91, Roma.

1.5 Rendiconto dell’attività svolta

La SGR provvederà a fornire al cliente la rendicontazione periodica relativa al **servizio di gestione** ogni 3 (tre) mesi, salvo che scelga di essere informato volta per volta delle operazioni eseguite.

In quest’ultimo caso, per ogni operazione eseguita dalla SGR, il cliente ha appunto la facoltà di richiedere le informazioni di cui all’art. 59, paragrafo 4, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 entro il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se la SGR riceve la conferma da un terzo che ha effettuato l’operazione, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma da parte del terzo medesimo. La SGR sarà in ogni caso esonerata dall’inviare al cliente l’avviso di conferma qualora lo stesso contenga le medesime informazioni di un altro avviso di conferma che deve essere inviato al cliente da parte di un soggetto diverso dalla SGR.

Il rendiconto di fine anno del Servizio di Gestione è comprensivo di una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l’investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi ed alle altre caratteristiche del Cliente, nonché del rendiconto in forma personalizzata dei costi e degli oneri connessi alla prestazione del servizio e degli strumenti finanziari, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente nel periodo di riferimento, nonché gli effetti dei costi sulla redditività del servizio, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Nell’ambito del **servizio di Commercializzazione**, la SGR fornisce prontamente al Cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine ed un avviso che confermi l’esecuzione dell’ordine contenente le informazioni previste dall’art. 59, paragrafo 4, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 (di seguito anche “Regolamento Delegato UE”), in attuazione della Direttiva 2014/65/UE (di seguito anche “MiFID II”) entro il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se la SGR riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. Tale comunicazione non è prevista, tuttavia, nei casi in cui la conferma contenga le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto, quale ad esempio la società prodotta.

Con il rendiconto di fine anno, la SGR invia al Cliente:

- In caso di Cliente al dettaglio, una relazione periodica di adeguatezza aggiornata che rappresenti al Cliente i motivi secondo cui l’investimento corrisponde alle sue preferenze, ai suoi obiettivi e alle sue caratteristiche;
- la rendicontazione in forma personalizzata dei costi del servizio prestato e degli strumenti finanziari, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente ed un’illustrazione che mostra l’effetto cumulativo dei costi sulla redditività del portafoglio nel periodo di riferimento. Su richiesta del Cliente tali informazioni sono fornite anche in forma analitica.

Informativa sui reclami

Il cliente o potenziale cliente può inviare eventuali **reclami** per iscritto alla Funzione Compliance di IMPact SGR S.p.A., tramite raccomandata A/R da inviare all’indirizzo Via Turati, 25 ovvero via email all’indirizzo impact@impactsgsr.it, oppure all’indirizzo PEC: impactsgrspa@legalmail.it. La SGR ha adottato procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio.

La SGR provvede a dare riscontro al reclamo entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso. La SGR annota in apposito registro gli estremi essenziali dei reclami presentati dagli investitori. La SGR procede ad una valutazione del reclamo stesso e comunica per iscritto all’investitore l’esito finale del reclamo contenente le proprie determinazioni. Se la SGR concorda con il reclamo del Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Tale riscontro sarà trasmesso al recapito indicato dal Cliente al momento della sottoscrizione del contratto

ovvero ad altro comunicato successivamente per iscritto. Nel caso dei potenziali clienti, il recapito utilizzato sarà quello fornito in sede di trasmissione del reclamo.

In mancanza di risposta scritta da parte della SGR entro i termini sopra stabiliti, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi, qualora il Cliente sia classificato quale Cliente al Dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie - ACF - di cui all'art. 32-ter del T.U.F. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito www.acf.consob.it, ovvero chiedendo informazioni direttamente alla SGR che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa all'accesso all'ACF. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti.

Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la SGR, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa all'ipotesi o per le questioni che esulano la competenza dell'ACF, il Cliente può attivare - singolarmente o in forma congiunta con la SGR - una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

Avvertenze generali

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato/appropriato all'investitore, in relazione alle informazioni fornite con riguardo alla situazione finanziaria, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

SEZIONE II

INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI SERVIZI

La Società fornisce di seguito al Cliente le informazioni relative alla natura e ai rischi connessi agli strumenti finanziari offerti alla propria clientela suddivisi per categoria. Inoltre, vengono altresì indicati gli altri fattori, fonte di rischio generali e trasversali a tutte le categorie di strumenti finanziari.

Si evidenzia che l'elencazione di seguito riportata non rappresenta una descrizione puntuale di tutti i rischi e può essere suscettibile di modifiche.

PARTE «A» - INFORMAZIONI SULLA NATURA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Le tipologie di prodotti e strumenti finanziari trattati dalla Società sono i seguenti:

1. TITOLI DI CAPITALE

Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo. In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).

Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione della volontà assembleare.

L'ordinamento italiano vieta l'emissione di azioni a voto plurimo, ma ammette la possibilità di emettere categorie speciali di azioni caratterizzate da alcune differenze o limitazioni nell'esercizio del diritto di voto: azioni prive del diritto di voto, azioni con diritto di voto limitato oppure subordinato.

Altre categorie di azioni si differenziano, invece, per la diversa regolamentazione dei diritti economico-patrimoniali ad essa associati. I titoli azionari devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti nell'ambito della medesima categoria.

2. I DIRITTI DI OPZIONE

Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, attribuita ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già possedute o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

3. I TITOLI DI DEBITO

Acquistando titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni) si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestato.

I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale (tra cui le azioni) perché, mentre queste ultime assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e un dividendo che è subordinato all'esistenza di utili, le prime attribuiscono al titolare solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell'esercizio sociale. Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (zero coupon) e la misura può essere fissa (obbligazioni a tasso fisso) oppure variabile in relazione all'andamento di tassi di mercato (obbligazioni a tasso variabile).

Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni:

3.1 *Obbligazioni corporate*

Nelle obbligazioni corporate l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato. Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti. Il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente e ha diritto di ricevere il rimborso a scadenza dell'importo previsto dal regolamento del prestito più una remunerazione a titolo di interesse.

3.2 *Obbligazioni sovranazionali*

Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali, tra cui la Banca Mondiale (World Bank), la Inter – American Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli investimenti (BEI), che sono i principali emittenti di obbligazioni sovranazionali.

3.3 *Obbligazioni governative*

Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale. In Italia i più diffusi sono i titoli del debito pubblico (BOT, BTP, CCT, CTZ, BTP).

Di seguito si riporta una descrizione dei principali titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano:

■ **Buoni ordinari del Tesoro**

Sono titoli obbligazionari zero coupon a breve termine emessi dallo Stato Italiano per provvedere alla copertura del fabbisogno statale. Sono emessi con scadenze uguali o inferiori all'anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati, segnatamente il mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) per quantitativi limitati (lotti da 1.000 € o multipli) ed il mercato telematico a pronti dei titoli di Stato (MTS) per scambi non inferiori a 2,5 milioni di Euro.

- **Certificati del Tesoro zero coupon**
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano con durata all'emissione di 24 mesi, soggetti a riaperture che possono ridurne la durata originaria. La remunerazione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto.
- **Certificati di Credito del Tesoro**
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a tasso variabile con la durata di 7 anni.
Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro; sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato.
- **Buoni del Tesoro Poliennali**
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente.
- **Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea**
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell'inflazione dell'area Euro, misurata dall'Indice Armonizzato dei prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco.

4. OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

Le obbligazioni convertibili sono titoli che si trovano in posizione intermedia tra i titoli obbligazionari e i titoli azionari. Il loro possessore ha la facoltà di decidere se rimanere creditore della società emittente per tutta la durata del prestito, oppure se, in determinati periodi, convertire il proprio status da creditore a socio (azionista) sulla base di un rapporto di cambio predeterminato (nel regolamento di emissione).

Gli elementi caratteristici di tale obbligazione sono:

- ▶ il metodo di conversione: diretto (qualora le azioni di compendio siano dello stesso emittente delle obbligazioni), o indiretto (qualora le azioni di compendio siano emesse da una società diversa dall'emittente delle obbligazioni);
- ▶ il prezzo di conversione (o rapporto di conversione), che esprime il numero di azioni ottenibili per ogni obbligazione;
- ▶ il periodo di conversione, che rappresenta il periodo (o i periodi) a partire dal quale è possibile chiedere la conversione.

5. ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OICR)

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono gli organismo istituiti per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata. Rientrano nella nozione di OICR i fondi comuni di investimento, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e le società di investimento a capitale fisso (SICAF).

Gli OICR si dividono in OICVM e FIA. Per OICVM si intendono i fondi comuni di investimento e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva comunitaria n. 2009/65/CE (cd. Direttiva UCITS IV) e successive modifiche. Con l'emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICVM deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alla società di investimento a capitale variabile (SICAV) di offrire in un altro paese membro dell'Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera Commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio paese di origine.

Per FIA si intendono, invece, il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE (cd. AIFMD). L'AIFMD introduce una serie di misure volte a promuovere una maggiore integrazione del mercato europeo del risparmio gestito, armonizzando la disciplina applicabile ai gestori ("GEFIA") di fondi alternativi ("FIA"), vale a dire gli organismi di investimento collettivo non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV). I FIA sono caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto agli OICVM. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per gli OICVM. Gli Hedge Funds, per loro natura, sono FIA.

Di seguito si descrivono le principali categorie di OICR:

5.1 Fondi comuni di investimento

Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai risparmiatori. L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo.

I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi.

Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo.

Per fondi chiusi si intendono quei fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.

Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni.

Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari, (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari; (iv) liquidità, (v) flessibili.

I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.

5.2 Società di investimento a capitale variabile

Le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionisti con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi a cui è possibile aderire. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dei fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.

5.3 Società di investimento a capitale fisso

Le Società di investimento a capitale fisso (Sicaf) sono OICR di tipo chiuso costituite, come le SICAV, in forma di società per azioni ma hanno capitale fisso ed hanno per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi.

5.4 Exchange Traded Funds

Gli Exchange Traded Funds (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o Sicav, caratterizzati dall'aver la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è vincolata ad un benchmark di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice.

5.5 Exchange Traded Commodities

Si tratta di fondi assimilabili agli Exchange Traded Funds che si prefiggono di replicare l'andamento di indici di prezzi di materie prime o di contratti derivati su materie prime.

6. GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il termine "derivati" indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall'andamento del valore di un'altra attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente.

L'attività, ovvero l'evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il "sottostante" del prodotto derivato. La relazione - eterminabile attraverso funzioni matematiche - che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato, detto anche "pay-off".

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:

- ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura);
- assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

I derivati si distinguono inoltre in:

- derivati negoziati su mercati regolamentati;
- derivati negoziati su mercati non regolamentati, cd. "over the counter (OTC)".

Di seguito si fornisce una breve descrizione dei principali strumenti finanziari derivati.

6.1 Contratti a termine (forward e futures)

Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturity date) prefissati.

Il sottostante può essere di vario tipo:

- attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
- merci, come petrolio, oro, grano, ecc.

L'acquirente del contratto a termine (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (short position).

I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Ciò è ottenuto ponendo il prezzo di consegna, cioè quello del contratto, pari al prezzo a termine. Quest'ultimo è uguale al prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo a pronti o, anche, prezzo spot) maggiorato del valore finanziario del tempo intercorrente tra la data di stipula e la data di scadenza.

Va da sé che, se inizialmente il prezzo a termine coincide con il prezzo di consegna, successivamente, durante la vita del contratto, si modificherà in ragione, essenzialmente, dei movimenti del prezzo corrente che il sottostante via via assume. Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine.

Le principali tipologie di contratti a termine sono i **CONTRATTI FORWARD** ed i **CONTRATTI FUTURES**.

CONTRATTI FORWARD

I contratti *forward* si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dai mercati regolamentati.

Per comprendere il funzionamento di questo strumento è utile analizzare i flussi di cassa che ne derivano, ovvero i pagamenti che vengono scambiati fra le due parti durante tutta la vita del contratto.

Nel contratto *forward*, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l'acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto (*physical delivery*), ovvero le due parti si scambiano la differenza fra il prezzo di mercato dell'attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente e viceversa se negativa (*cash settlement*).

Non sono previsti, invece, flussi di cassa intermedi durante la vita del contratto, sebbene in questo periodo il prezzo a termine del bene sottostante sia soggetto a modifiche in funzione, essenzialmente, dell'andamento del relativo prezzo corrente di mercato. Di norma, non sono previsti flussi di cassa neanche alla data di stipula, considerato che, come tutti i contratti a termine, sono generalmente strutturati in modo da rendere equivalenti le due prestazioni.

CONTRATTI FUTURE

Anche i *future* sono contratti a termine. Si differenziano dai *forward* per essere standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati. Il loro prezzo – che risulta, come tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni - è anche detto *future price*.

Il *future price* corrisponde al prezzo di consegna dei contratti *forward* ma, essendo quotato, non è propriamente contrattato fra le parti in quanto, come tutti i titoli quotati, è il risultato dell'incontro delle proposte di acquisto immesse da chi vuole acquistare con le proposte di vendita immesse da chi intende vendere. Viene di norma indicato in "punti indice".

In relazione all'attività sottostante il contratto *future* assume diverse denominazioni: *commodity future*, se è una merce, e *financial future* se è un'attività finanziaria.

Ulteriore elemento distintivo rispetto ai *forward*, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la *clearing house*, che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e garanzia. Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti.

La *clearing house* si interpone in tutte le transazioni concluse sul mercato dei *future*: quando due soggetti compravendono un contratto, ne danno immediata comunicazione alla *clearing house* che procede a comprare il *future* dalla parte che ha venduto e a venderlo alla parte che ha comprato. In tal modo, in caso di inadempimento di una delle due parti, la *clearing house* si sostituisce nei suoi obblighi, garantendo il buon esito della transazione, salvo poi rivalersi sul soggetto inadempiente.

6.2 Gli swap

La traduzione letterale di *swap*, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. Gli *swap* sono contratti OTC (*over-the-counter*) e, quindi, non negoziati su mercati regolamentati.

Il sottostante può essere di vario tipo e influenza notevolmente le caratteristiche del contratto che può assumere, nella prassi, svariate forme.

I contratti *swap* sono generalmente costituiti in modo tale che, al momento della stipula, le prestazioni previste sono equivalenti. In altri termini, è reso nullo il valore iniziale del contratto, così da non generare alcun flusso di cassa iniziale per compensare la parte gravata dalla prestazione di maggior valore.

Se al momento della stipula le due prestazioni sono equivalenti, non è detto che lo rimangano per tutta la vita del contratto. Anzi, è proprio la variazione del valore delle prestazioni che genera il profilo di rischio/rendimento: la parte che è tenuta ad una prestazione il cui valore si è deprezzato rispetto al valore iniziale (e, quindi, rispetto alla controprestazione) maturerà un guadagno e viceversa.

La caratteristica essenziale delle operazioni di *swap* – cioè quella di scambiare dei flussi di cassa, connessi ad un'attività sottostante, con altri flussi di cassa di diverso tipo – determina la creazione di nuove opportunità finanziarie altrimenti non conseguibili. Queste opportunità possono essere sfruttate in funzione di molteplici esigenze, che possono essere di copertura, di speculazione o di arbitraggio, a seconda delle finalità che l'operatore si pone.

6.3 Le opzioni

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione *call*) o vendere (opzione *put*) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (*strike price* o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea.

Il bene sottostante al contratto di opzione può essere:

- un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
- una merce, come petrolio, oro, grano, ecc.;
- un evento di varia natura.

In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, oggettivamente riscontrabile.

Le due parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (c.d. *holder*) e venditore (c.d. *writer*) dell'opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l'attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore.

Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga (*long position*), mentre il venditore apre una posizione corta (*short position*).

Nel momento in cui il compratore dell'opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (*call*) o vendere (*put*), si verificano i seguenti scenari:

- nel caso di opzione *call*, il compratore dell'opzione *call* riceverà dal venditore la differenza fra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo *spot*) e prezzo di esercizio;

- nel caso di *put*, il compratore dell'opzione riceverà la differenza tra prezzo di esercizio e prezzo spot.

La differenza fra prezzo *spot* e prezzo di esercizio, nel caso della *call*, e prezzo di esercizio e prezzo *spot*, nel caso della *put*, è comunemente detta valore intrinseco.

Il valore intrinseco non può assumere valori negativi in quanto il portatore ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante al momento dell'esercizio fosse inferiore al prezzo di esercizio della *call* (o viceversa per la *put*), eviterà semplicemente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alle somme pagate per il premio.

La relazione fra prezzo *spot* del sottostante e prezzo di esercizio determina anche la cosiddetta *moneyness* di un'opzione. Questo concetto esprime la distanza fra i due prezzi.

La *moneyness* distingue le opzioni in:

- *at-the-money* quando il suo prezzo di esercizio è esattamente pari al prezzo corrente (il valore intrinseco è quindi nullo);
- *in-the-money* quando l'acquirente percepisce un profitto dall'esercizio (valore intrinseco positivo, cosiddetto *pay-off* positivo): pertanto, una *call* è *in-the-money* quando lo *strike* è inferiore allo *spot*, mentre, al contrario, una *put* è *in-the-money* quando lo *strike* è superiore allo *spot* (quando questa differenza è molto ampia si parla di opzioni *deep in-the-money*);
- *out-of-the-money* quando all'esercizio del diritto non corrisponderebbe alcun *pay-off* positivo per l'acquirente (il valore intrinseco avrebbe valore negativo il che, peraltro, come già detto, non si verifica in quanto l'acquirente dell'opzione rinuncia all'esercizio): pertanto, una *call* è *out-of-the-money* quando lo *strike* è superiore allo *spot*, mentre una *put* è *out-of-the-money* quando lo *strike* è inferiore allo *spot*. Nel caso in cui la differenza sia molto ampia si parla di opzione *deep out-of-the-money*.

L'esecuzione del contratto, per le opzioni *in-the-money*, può realizzarsi:

- con l'effettiva consegna del bene sottostante, e allora si parla di consegna fisica o *physical delivery*;
- con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di esercizio (*cash settlement*).

6.4 I *certificates*

Secondo la definizione di Borsa Italiana S.p.A., i *certificates* sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante.

Si distinguono i *certificates* senza effetto leva e i *certificates* con leva.

I *certificates* senza effetto leva, anche detti *investment certificates*, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante.

In questa categoria sono ricompresi:

- i *certificates* che replicano semplicemente la performance dell'*underlying* (detti comunemente *benchmark*) vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento)
- i *certificates* che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).

I primi sono ricompresi nel segmento *investment certificates* classe a) di SeDex, i secondi nel segmento *investment certificates* classe b).

I *certificates* con leva, detti anche *leverage certificates*, possono essere sia *bull* che *bear*. I *bull leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l'appunto *bull*) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo *bull* equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello *strike price*. Su questo ammontare l'investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello *strike*) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di *stop loss* (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello *strike*, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all'emittente di rientrare senza rischi del finanziamento concesso all'investitore.

I *bear leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto *bear*) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo *bear* equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo *strike price*, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del *certificate* anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello *strike*), sia infruttifero. Questi strumenti, come i *bull*, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di *stop loss* (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello *strike*, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i *bull* che i *bear* vengono ricompresi nel segmento "*leverage certificates*". Mentre i *certificates* con leva si adattano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i *certificates* senza leva rispondono a logiche di investimento più conservative e orientate al medio - lungo termine.

6.5 I *warrant*

I *warrant* sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall'emittente o di vendere a quest'ultimo, titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.

6.6 I *covered warrant*

Nella definizione offerta da Borsa Italiana SpA, i *covered warrant* sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (*covered warrant call*) o vendere (*covered warrant put*) un'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o *strike price*) a (o entro) una prefissata scadenza.

Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i *covered warrant* si differenziano per alcuni particolari:

- sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti;
- possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche di investimento);
- sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati;
- hanno una scadenza più elevata.

PARTE «B» - INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

La Società fornisce di seguito al Cliente le informazioni relative ai rischi connessi agli strumenti finanziari offerti alla propria clientela suddivisi per categoria. Alcuni dei seguenti fattori di rischio sono generali e trasversali a tutte le categorie di strumenti finanziari.

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

1. la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
2. la sua liquidità;
3. la divisa in cui è denominato;
4. gli altri fattori fonte di rischi generali;
5. la rischiosità degli strumenti finanziari derivati.

1. LA VARIABILITÀ DEL PREZZO

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1 Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (ed in particolare azioni) e titoli di debito (tra cui obbligazioni e i certificati di deposito), descritti in precedenza.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2 Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3 Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestatato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Inoltre, al fine di valutare la rischiosità di uno strumento finanziario si deve tener presente il rating, ossia, secondo la definizione di Borsa Italiana SpA, il giudizio assegnato da un'agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli.

Il rating fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. L'assegnazione di un rating agevola anche gli emittenti nel processo di pricing e di collocamento dei titoli emessi. Le agenzie di rating assegnano un punteggio (il rating, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell'agenzia che ha condotto la valutazione.

Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di rating si basano su un'analisi dettagliata della situazione finanziaria della società da valutare (financial profile), sull'analisi del settore di appartenenza della società e sul posizionamento di questa all'interno del settore (business profile), su visite presso la società e incontri con il management. Il giudizio di rating è anche sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere tempestivamente eventuali cambiamenti all'interno della società o del settore di appartenenza. Nel caso di miglioramento del giudizio si parla di upgrade, mentre nel caso di peggioramento di downgrade.

Si distingue tra rating dell'emittente e rating di un'emissione. Il rating di un emittente (detto anche rating di controparte o issuer credit rating) fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto. Il rating di un'emissione valuta la capacità dell'emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita. Il rating è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all'investimento in un determinato strumento finanziario e, dunque, il rendimento atteso ad esso associato. Di norma, quanto maggiore è il rating di una società, tanto minore è il rischio per l'investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall'emittente.

1.4 Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon — titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo — con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5 L'effetto della diversificazione degli investimenti

Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato.

a) Fondi comuni di investimento e SICAV

L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV).

Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche e dei rischi degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (già sopra evidenziati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

b) Fondi di Investimento Alternativi (cd. FIA)

L'attività dei gestori dei FIA è caratterizzata dalla complessità degli strumenti utilizzabili. Proprio in virtù delle loro caratteristiche i FIA sono soggetti - oltre ai rischi già declinati per i fondi ordinari - ad alcuni rischi specifici tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: effetto leva, vendita allo scoperto, rischio di valutazione, scarsa liquidabilità dell'investimento, concentrazione degli investimenti e difficoltà di valorizzazione.

1.6 La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

1.7 La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'Euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

1.8 Gli altri fattori fonte di rischi generali

a) Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

b) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto

delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

c) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

d) Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

e) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

2. LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

2.1 Futures

a) L'effetto "leva"

Le operazioni su *futures* comportano un elevato grado di rischio.

L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *futures*. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti aggiuntivi richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

b) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2.2 Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

a) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti *futures*, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out

of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

b) La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHIO COMUNI ALLE OPERAZIONI IN FUTURES E OPZIONI

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già sopra illustrati, l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1 Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

3.2 Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3 Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4. OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI ESEGUITE FUORI DAI MERCATI ORGANIZZATI

4.1 Gli swap

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.2 I contratti di swap

I contratti di *swap* comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard.

Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno *swaps* è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

5. PRODOTTI COMPLESSI

I prodotti complessi sono prodotti finanziari sofisticati, caratterizzati da profili di complessità che potrebbero non consentire agli investitori al dettaglio (cd. retail) la piena comprensione dei relativi rischi, costi e potenziali rendimenti o perdite connessi.

In data 22 dicembre 2014, la Consob ha pubblicato la comunicazione n. 0097996/14 concernente la distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti al dettaglio (di seguito la "Comunicazione"). La Comunicazione si colloca in linea di continuità con la normativa europea (MiFID) e con l'approccio seguito dall'European Securities and Markets Authority (ESMA) nel contesto delle due Opinion emanate nel 2014. La Comunicazione

fornisce “gli elementi sistematici della nozione di complessità che si evincono dalla disciplina MiFID e dalle menzionate Opinion dell’ESMA”:

1. presenza di elementi opzionali (relativi ad uno o più fattori di rischio), condizioni e/o meccanismi di amplificazione dell’andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario; e/o
2. limitata osservabilità del sottostante (ad es. indici proprietari, portafogli di crediti cartolarizzati, asset non scambiati in mercati trasparenti) con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento; e/o
3. illiquidità (ad es. strumento non negoziato su alcuna trading venue) o difficoltà di liquidabilità dell’investimento (ad es. assenza di controparti istituzionali di mercato, alti costi di smobilizzo, barriere all’uscita). In tale prospettiva, la negoziazione in trading venues può risultare una modalità di contenimento dei fattori di complessità rappresentati dall’illiquidità del prodotto.

La Consob ha individuato i seguenti strumenti quali complessi:

- I. prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività;
- II. prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell’emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale;
- III. prodotti finanziari credit linked;
- IV. strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura;
- V. prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
- VI. strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF diversi da quelli di cui al punto iv);
- VII. prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF;
- VIII. obbligazioni perpetue;
- IX. OICR c.d. alternative;
- X. prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
- XI. prodotti finanziari con leva maggiore di 1;
- XII. UCITS di cui all’art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010 nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche.

La Consob ritiene che tra le tipologie di strumenti a complessità molto elevata riportati nella tabella sopra, quelli da I. a V. (cd. Black List) non siano normalmente adatti ai clienti retail e che quindi non possano essere né consigliati né distribuiti in via diretta a tale tipologia di clientela.

Nel caso di raccomandazione/distribuzione delle altre tipologie di strumenti a complessità molto elevata da VI. a XII. (c.d. Gray List), l’intermediario deve informare il cliente sulla natura del prodotto nonché prevedere presidi di controllo.

In attuazione di quanto previsto dalla normativa in materia sopra citata, IMPact SGR S.p.A. ha provveduto ad adottare una policy interna che individua i presidi atti a monitorare nel tempo il perimetro dell’offerta di prodotti finanziari alla clientela retail in funzione dei servizi di investimento prestati e delle modalità di erogazione degli stessi, gestendo in maniera “attiva” la sua evoluzione.

La prestazione del servizio di gestione altamente qualificata da parte della SGR mitiga la necessità di comprensione da parte del cliente di tutte le caratteristiche dei singoli prodotti/strumenti presenti nel portafoglio del cliente. Le scelte di investimento/raccomandazioni effettuate dalla SIM in alcune tipologie di prodotti finanziari complessi possono realizzare gli interessi della clientela che viene tutelata dalla stessa SGR che ne acquisisce, in fase di studio prima dell’investimento (cd. due diligence), ogni informazione utile a valutarne le principali caratteristiche e relativi rischi.

Tale mitigazione non è ovviamente prevista nell’ipotesi di “disposizioni specifiche” da parte del cliente.

6. INFORMAZIONI SPECIFICHE

La documentazione contrattuale consegnata in occasione dell’attività di consulenza o di Commercializzazione fornisce altresì specifiche informazioni sui singoli strumenti finanziari, prodotti finanziari e servizi di investimento.

PARTE «C» - LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PATRIMONI PERSONALIZZATI

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell’esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell’esecuzione delle relative operazioni. L’investitore, con le modalità pre-concordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. L’investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell’apposito Contratto o nei relativi allegati sottoscritti dal Cliente.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall’intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L’intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L’investitore deve informarsi approfonditamente presso l’intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l’investitore

e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato all'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

1. LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

1.1 Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

1.2 La leva finanziaria

Nel contratto di Gestione di Portafogli deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria utilizzabile; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non aumenta la rischiosità della linea di gestione (o di consulenza).

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte può essere incrementato il controvalore degli strumenti finanziari in portafoglio rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della Linea di gestione patrimoniale (o di consulenza).

L'Intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dal contratto).

1.3 Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione di portafogli

Richiamo

Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuate dall'intermediario per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A" e "B" del presente documento.

Commissioni ed altri oneri

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni riguardo a tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel Contratto sottoscritto dal Cliente.

PARTE «D» - LE REGOLE EUROPEE SULLA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE

Con decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell'ordinamento domestico alla direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD"), la quale istituisce un regime armonizzato nell'ambito dell'Unione europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d'investimento.

L'apparato normativo approntato è principalmente volto a consentire una gestione ordinata delle crisi attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. Infatti, fatte salve le ipotesi specificamente indicate, sostegni finanziari pubblici a favore di un intermediario in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione infra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Nel dettaglio, il d.lgs. n. 180/2015 prevede che, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della "crisi" dell'intermediario, la Banca d'Italia disponga:

- a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario;
- b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione di cui alla lettera b) rientra il c.d. bail-in, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi. Con riferimento ai creditori, l'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015 dispone che «sono soggette a bail-in tutte le passività, fatta eccezione per quelle indicate ai commi 1 e 2 della norma medesima. Sono soggetti alla misura di risoluzione in commento anche i contratti derivati.

In caso di bail-in, l'ammontare della riduzione o conversione, determinato da un esperto indipendente (o, in via d'urgenza, da Banca d'Italia o dal commissario straordinario), è assorbito da azionisti e creditori secondo la gerarchia prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 180/2015, nonché dagli artt. 1, comma 33, e 3, comma 9, del d.lgs. n. 181/2015, la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. L'ordine di priorità per il bail-in è il seguente:

- ▶ gli azionisti;
- ▶ i detentori di altri titoli di capitale;
- ▶ gli altri creditori subordinati;
- ▶ i creditori chirografari (ad esempio i sottoscrittori di obbligazioni senior);

- ▶ le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro;
- ▶ il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

Sono espressamente escluse dal bail-in le seguenti passività:

- ▶ depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ossia quelli di importo fino a 100.000 Euro);
- ▶ le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite (covered bonds) e gli altri strumenti garantiti;
- ▶ qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione di disponibilità dei clienti (come ad esempio gli strumenti finanziari detenuti in un conto apposito), inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;
- ▶ qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili;
- ▶ passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SGR non facenti parte del gruppo;
- ▶ passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- ▶ passività nei confronti di dipendenti, fornitori di beni e servizi e sistemi di garanzia dei depositanti purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, Banca d'Italia dispone di specifici poteri. Fra questi, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione, si segnala in particolare il potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

1. GLI STRUMENTI FINANZIARI INTERESSATI DALLA BRRD

Gli strumenti finanziari assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a bail-in sono i seguenti:

- ▶ titoli emessi (e contratti derivati stipulati) da:
 - banche e SIM aventi sede legale in Italia;
 - società italiane capogruppo di un gruppo bancario e società appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del Testo Unico Bancario;
 - società incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c) e h), del Testo Unico Bancario;
 - società aventi sede legale in Italia incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro;
- ▶ titoli emessi (ovvero conclusi) da soggetti sottoposti alla vigilanza di altra Autorità di risoluzione dell'Unione europea, nonché da banche e imprese di investimento aventi sede legale in Paesi terzi e succursale nell'Unione medesima.

Le imprese di investimento, anche non appartenenti a gruppi bancari, sono ricomprese nell'ambito di applicazione della normativa in esame se autorizzate a uno o più dei seguenti servizi: a) negoziazione in conto proprio, b) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, c) gestione di MTF

2. L'INVESTIMENTO NEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA BRRD

Nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione di portafogli, la SGR potrà includere nel portafoglio del Cliente anche gli strumenti finanziari di cui al paragrafo precedente, assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a bail-in, allorché tale operatività sia valutata conforme al mandato ricevuto e al profilo di rischio del Cliente.

SEZIONE III

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate

La classificazione del Cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono il livello di protezione assegnato al Cliente, gli obblighi che devono essere assolti dall'intermediario e le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti.

La Direttiva MiFID II prevede tre distinte categorie di clientela cui corrispondono tre differenti livelli di tutela:

- “Cliente al dettaglio”;
- “Cliente professionale”;
- “Controparte qualificata”.

Alla predetta classificazione corrisponde un diverso grado di tutela attribuito dalla nuova normativa in materia di servizi di investimento, principalmente per quanto riguarda obblighi informativi a carico degli intermediari, la valutazione di adeguatezza o appropriatezza dei servizi, strumenti finanziari o prodotti di investimento offerti o richiesti, la best execution, la gestione degli ordini, la rendicontazione periodica, il contenuto dei contratti ed, in generale, le regole di condotta previste dalla MiFID II

Cliente al dettaglio

I clienti al dettaglio sono i soggetti che posseggono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale sia nella fase della prestazione dei servizi di investimento.

Cliente professionale

I clienti professionali sono clienti che possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono.

Il Cliente professionale può essere privato o pubblico.

Il Cliente professionale privato è un Cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. Il Cliente professionale si suddivide in:

- Cliente professionali “di diritto”;
- Cliente professionali “su richiesta”.

I clienti professionali “di diritto” sono collocati nella categoria in base ad una valutazione astratta del legislatore comunitario (l'elenco include anche le imprese di grandi dimensioni). La classificazione “su richiesta” necessita di una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del Cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i “clienti professionali”.

In particolare, rientrano nella categoria di clienti professionali di diritto:

- (1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, sia italiani che esteri (UE/extra UE) quali: banche, SIM/imprese di investimento, Divisione Banco Posta di Poste Italiane S.p.A., altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals), altri investitori istituzionali, agenti di cambio;
- (2) le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
 - totale di bilancio: Euro 20.000.000;
 - fatturato netto: Euro 40.000.000;
 - fondi propri: Euro 2.000.000.
- (3) governi nazionali e i corrispondenti uffici, inclusi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico;
- (4) le altre eventuali categorie di clienti professionali pubblici individuati con emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 6, comma 2 sexies, del Tuf.;
- (5) le banche centrali, le istituzioni internazionali e sopranazionali come la Banca Mondiale, il FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe;
- (6) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

La categoria dei clienti professionali “su richiesta” individua clienti, diversi da quelli precedentemente elencati, che possiedono le conoscenze, l'esperienza e le competenze necessarie per prendere decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assumono. Un Cliente può rientrare in tale categoria purché lo richieda espressamente e purché siano rispettati determinati criteri e procedure. Nel valutare tale richiesta, la SGR non può ricorrere ad alcuna presunzione e deve verificare adeguatamente la competenza e l'esperienza di mercato del Cliente.

Per poter essere classificato in tale categoria occorre dunque seguire una apposita procedura che prevede:

- (a) la richiesta scritta di up-grading da parte del Cliente (sia persona fisica che giuridica) con la quale il Cliente comunica di voler essere trattato come Cliente professionale;
- (b) l'avvertimento per iscritto della SGR al Cliente in ordine alle protezioni e ai diritti che potrebbe perdere qualora venisse accolta la richiesta di up-grading;
- (c) la dichiarazione scritta del Cliente di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni e diritti;
- (d) la valutazione da parte della SGR della capacità del Cliente di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di

comprenderne i relativi rischi assunti. La valutazione ha ad oggetto la competenza, l'esperienza e le conoscenze del Cliente.

Ai fini della valutazione, la SGR può fare riferimento al "test di competenza" applicato ai dirigenti e agli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive nel settore finanziario.

Nel corso della predetta valutazione devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 Euro;
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima;

- e) l'accertamento da parte della SGR, sulla base delle misure ragionevoli a tal fine da esso stesso adottate, che il Cliente che chiede di essere trattato come Cliente professionale possieda i requisiti di cui alla precedente lettera d);
- f) l'accettazione o meno della richiesta di up-grading da parte della SGR.

Controparte qualificata

Sono controparti qualificate ai sensi del *Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successivi aggiornamenti (di seguito "Regolamento Intermediari")* i clienti di seguito elencati cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini:

- (a) le SGR, le imprese di investimento UE, le banche, le SIM, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di e imprese di assicurazione, gli OICR, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993, le società di cui all'articolo 18 bancario, le società di cui all'articolo 18 del D.lgs. n. 385/1993, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; sovranazionali a carattere pubblico; anazionali a carattere pubblico;
- (b) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla Direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione; in proposito Consob esercitando la facoltà attribuitale dal TUF ha stabilito che sono, altresì, controparti qualificate le imprese di cui all'Allegato n. 3 punti (1) e (2) del regolamento Intermediari non richiamati nel precedente allinea, nonché le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della Direttiva n. 2014/65 UE, dall'ordinamento dello Stato UE in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato non-UE in cui hanno sede;
- (c) le categorie corrispondenti a quelle indicate in precedenza di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Modifica su richiesta della classificazione assegnata

La classificazione iniziale comunicata dalla SGR al Cliente può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa della SGR stessa che su richiesta del Cliente.

È facoltà del Cliente richiedere per iscritto una diversa classificazione, per la generalità dei servizi prestati dalla SGR o rispetto ad una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni.

A seguito della richiesta del Cliente, la SGR comunica al Cliente su supporto durevole quali sono le conseguenze che, in tema di norme di protezione e diritti di indennizzo, tale cambiamento comporta.

L'accettazione delle richieste di modifica della classificazione/protezione, con riferimento sia alle richieste di minore protezione (c.d. upgrading) sia a quelle di maggiore protezione (c.d. downgrading) è rimessa alla valutazione discrezionale della SGR. La modifica della classificazione/protezione, pertanto, è subordinata al rispetto delle procedure seguite dalla SGR in conformità alle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti e al consenso della SGR.

Obbligo del Cliente di informare la SGR su eventuali modifiche

Il Cliente, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, è tenuto ad informare la SGR di tutte le circostanze che possano comportare una significativa modifica della classificazione assegnata.

SEZIONE IV

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE ADOTTATA DALLA SGR C.D. POLICY SUI CONFLITTI DI INTERESSE

La presente sezione illustra sinteticamente la politica sui conflitti di interesse adottata dalla SGR il cui fine è quello di individuare, in riferimento agli specifici servizi di investimento prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti nonché le misure adottate per prevenire e gestire tali conflitti.

Si riporta, pertanto, una sintesi della "Policy in materia di gestione dei conflitti di interesse" approvata dal Consiglio di Amministrazione della SGR.

Definizione di conflitto di interessi

L'articolo 33 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e successive modifiche (richiamato dall'art. 92 del Regolamento Intermediari) prevede i seguenti criteri minimi per determinare le tipologie di conflitti che possono insorgere nella fornitura di servizi di investimento o accessori e la cui esistenza può ledere gli interessi di uno o più clienti:

- è probabile che l'intermediario, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario od evitino una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- l'intermediario, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo un interesse distinto da quello del cliente;
- l'intermediario, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- l'intermediario, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente;
- l'intermediario, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione al servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

Con riferimento alla tematica della sostenibilità, il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 pone l'attenzione sull'individuazione delle fattispecie di conflitto nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento in relazione alle preferenze di sostenibilità della clientela mentre il Regolamento Delegato (UE) 2013/231 pone l'attenzione sugli eventuali conflitti di interesse che possono insorgere nella gestione degli OICR per effetto dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi, nei sistemi e nei controlli della SGR.

Identificazione delle potenziali situazioni di Conflitto di interesse

La Società ha effettuato una mappatura delle potenziali situazioni di conflitto di interesse in relazione alle attività prestate, ai servizi di investimento ed accessori svolti ed alla propria articolazione organizzativa, operativa e societaria.

In particolare, la SGR ha individuato potenziali conflitti:

- derivanti dalla prestazione anche congiunta del servizio di consulenza, del servizio di gestione di portafogli, gestione collettiva e Commercializzazione di OICR;
- connessi ai Soggetti Rilevanti, alle persone con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela e ai Soggetti in Rapporti in Affari;
- connessi alla struttura organizzativa ed in particolare:
 - derivanti da legami retributivi e dal sistema incentivante;
 - derivanti dall'attribuzione delle responsabilità alle unità organizzative della Società;
 - riconducibili ai rapporti di affari esistenti;
- che possono insorgere a seguito dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi, sistemi e controlli interni della SGR, nonché della considerazione delle preferenze di sostenibilità eventualmente espresse dalla clientela nell'ambito della valutazione di adeguatezza.

Si riporta di seguito un elenco delle fattispecie che, in termini generali, configurano conflitti di interesse che potrebbero sorgere in relazione ai servizi e le attività prestati dalla Società:

Conflitti di interesse di carattere generale

- ▶ *Conflitti di interesse nell'ambito dello stesso servizio:* in questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse derivanti da situazioni in cui la SGR, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare un cliente a discapito di un altro;
- ▶ *Conflitti di interesse connessi alla prestazione congiunta di più servizi:* in tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono scaturire dalla circostanza che la SGR potrebbe prestare, nei confronti del medesimo cliente, diversi servizi di investimento;
- ▶ *Conflitti di interesse relativi ad esponenti aziendali che ricoprono cariche in diverse persone giuridiche all'interno del "perimetro dei conflitti" rilevante per la SGR* (es. SGR e SICAV di cui si gestiscono i comparti in delega).

Conflitti relativi ai singoli servizi

- ▶ *Conflitti di interesse connessi alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti:* la SGR potrebbe raccomandare strumenti finanziari gestiti dalla SGR. In tal caso la SGR potrebbe essere indotta a raccomandare tali strumenti finanziari nel proprio interesse piuttosto che nel miglior interesse del cliente;
- ▶ *Conflitti di interesse connessi alla prestazione del servizio di delega di gestione:* la SGR potrebbe acquistare, per gli OICR da lei gestiti, strumenti finanziari emessi e/o gestiti da società con le quali la SGR intrattiene significativi rapporti commerciali (per esempio le società di gestione degli OICR oggetto di delega di gestione conferita alla SGR);
- ▶ *Conflitti di interesse connessi alla prestazione del servizio di gestione di portafogli:* la prestazione del servizio di gestione di portafogli può comportare l'insorgere di conflitti di interesse nel caso in cui il gestore riceva degli incentivi dai soggetti che emettono e/o gestiscono gli strumenti finanziari da inserire nel portafoglio;

- ▶ **Conflitto di interessi in ambito ESG:** l'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali dei prodotti offerti e nelle raccomandazioni effettuate dalla SGR può comportare l'insorgenza di conflitti di interesse, in quanto la SGR potrebbe essere indotta a privilegiare il proprio interesse commerciale e reputazionale, quale player attento e focalizzato sulle tematiche ESG, rispetto al miglior interesse del cliente.

Misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse

Una volta identificate le situazioni di potenziale conflitto di interessi, la SGR ha individuato ed adottato le seguenti misure per la gestione dei conflitti stessi, graduando il numero e il tipo di misure in funzione dell'entità del potenziale pregiudizio ai Clienti che un determinato conflitto comporta:

1 Presidi organizzativi

I presidi organizzativi prevedono l'adozione di un sistema di governance che consenta di ridurre il rischio potenziale di un conflitto di interesse da parte di soggetti rilevanti in riferimento alla prestazione dei servizi svolti dalla SGR.

2 Presidi procedurali

I presidi procedurali prevedono l'adozione e il costante aggiornamento di un corpo di procedure e normative interne volte, tra le altre cose, a disciplinare:

- i processi inerenti i servizi prestati;
- il comportamento di Amministratori, dipendenti e collaboratori della SGR;
- le strategie del processo decisionale.

3 Presidi di controllo

I presidi di controllo adottati dalla Società attribuiscono alle funzioni di controllo il compito di verificare il rispetto e la regolare applicazione delle procedure adottate ivi comprese quelle per la gestione dei conflitti di interesse.

Conflitti d'interessi non neutralizzabili

Quando, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli e alla Commercializzazione di OICR, le misure e le procedure adottate non siano ritenute sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Società informa chiaramente i clienti della natura e delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sul servizio prestato, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

Si segnalano quali unici conflitti non neutralizzabili le seguenti fattispecie:

- 1 la SGR commercializza un OICR adeguato al profilo del cliente anche in relazione alle sue preferenze di sostenibilità, gestito e commercializzato dalla SGR medesima;
- 2 la SGR acquista un OICR per uno o più OICR che gestisce.

Riguardo del punto 1) si evidenzia che la SGR gestisce direttamente solamente WORLD IMPact SICAV per la quale prevede solamente una commissione di gestione. Riguardo al punto 2), per il quale si segnala che tale ipotesi si potrebbe verificare solamente qualora la SGR commercializzi comparti della WORLD IMPact SICAV.

Tuttavia, le ipotesi di cui sopra possono solamente comportare un incremento delle masse gestite e conseguentemente delle commissioni di gestione incassate dalla SGR.



SEZIONE V

INFORMATIVA IN MATERIA DI INCENTIVI

Si riporta di seguito una sintesi della “*Policy in materia di incentivi (c.d. inducements)*” approvata dal Consiglio di Amministrazione della SGR.

Parte «A» - Informativa generale sugli incentivi percepiti nell’ambito del servizio di gestione di portafogli

Con riferimento ai servizi di gestione di portafogli, la SGR non percepisce alcun tipo di incentivo al di fuori delle commissioni pagate dal Cliente e non accetta benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entità che siano ammissibili secondo la normativa di riferimento. Più in particolare la SGR può accettare i seguenti benefici non monetari di minore entità, purché essi siano ragionevoli, proporzionati e non incidano sul comportamento della SGR in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del cliente:

- (a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente;
- (b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l’intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall’emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest’ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
- (c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
- (d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

Tali benefici non monetari di minore entità non incidono sul comportamento della SGR in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del cliente.

Nell’ambito del servizio di gestione di portafogli, qualora la SGR percepisca retrocessioni di commissioni da parte degli OICR target inseriti nei patrimoni gestiti, le stesse verranno integralmente riaccreditate al Cliente.

Nell’ambito del servizio di consulenza la SGR non percepisce incentivi.

Parte «B» - Informativa generale sugli incentivi percepiti o pagati nella prestazione del servizio di gestione collettiva e Commercializzazione di OICR

La SGR ottempera a quanto richiesto dalla normativa riguardo agli incentivi pagati a o ricevuti da soggetti terzi, diversi dai clienti a cui il servizio è prestato, non percependo né pagando alcuna forma di incentivo nell’ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva e nella Commercializzazione di OICR.

La SGR si impegna su base continuativa a verificare la validità di quanto sopra affermato. Qualora percepisse e/o corrispondesse incentivi in relazione ai servizi prestati, la SGR si impegna a verificare che tali remunerazioni non ostacolino il dovere da parte della SGR di agire nel miglior interesse degli OICR gestiti e dei propri clienti e siano volti ad accrescere il livello qualitativo dei servizi prestati dalla SGR stessa.

La Società assolverà i propri obblighi informativi ex ante ed ex post anche attraverso l’invio di più analitiche comunicazioni relative agli accordi aventi per oggetto i suddetti compensi, utilità o benefici, come previsto dalle norme regolamentari vigenti.

SEZIONE VI

INFORMATIVA SULL'ESECUZIONE E TRASMISSIONE ORDINI E SELEZIONE DELLE CONTROPARTI

Si riporta di seguito una sintesi della “*Policy in materia di esecuzione e trasmissione degli ordini e di selezione delle controparti*” approvata dal Consiglio di Amministrazione della SGR

1. PROCESSO DI DETERMINAZIONE DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI

1.1 **Strategia di best execution**

Nell'esecuzione degli ordini la SGR adotta le misure sufficienti e mette in atto meccanismi efficaci al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, tenendo conto dei fattori di esecuzione di seguito indicati.

I fattori di esecuzione rilevanti ai fini dell'esecuzione alle condizioni più favorevoli degli ordini della clientela sono, nell'ordine:

- ▶ prezzo dello *strumento finanziario e costi associati all'esecuzione (corrispettivo totale)*: oltre al prezzo dello strumento finanziario rientrano quindi nella definizione del corrispettivo totale tutti i costi sopportati dal cliente e direttamente collegati all'esecuzione dell'ordine, comprensivi delle commissioni di negoziazione applicate dall'intermediario, le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione, nonché il regolamento ed altri costi connessi alla negoziazione (c.d. total consideration);
- ▶ *natura e dimensione dell'ordine*: ai fini del raggiungimento del miglior risultato per il cliente possono rilevare caratteristiche dell'ordine quali:
 - *strumento oggetto dell'ordine*: strumenti illiquidi o particolarmente personalizzati sono potenzialmente da trattarsi in modo diverso ai fini del raggiungimento del miglior risultato per il cliente; e
 - *dimensione*: è in grado di influenzare l'ottenimento del miglior risultato per il cliente, in quanto potrebbe modificare altri fattori quali prezzo di esecuzione, rapidità e probabilità di esecuzione (ad esempio, ordini di dimensioni elevate possono influenzare negativamente la rapidità e probabilità di esecuzione, rendendole più critiche);
- ▶ *rapidità di esecuzione*: questa variabile assume rilevanza in considerazione dell'opportunità per l'investitore di beneficiare di condizioni particolari esistenti nel momento in cui lo stesso decida di realizzare un'operazione.
- ▶ *la probabilità di esecuzione*: la probabilità che un ordine venga eseguito in una sede di negoziazione dipende in gran parte dalla liquidità dello strumento finanziario e dallo spessore della sede di negoziazione.
La SGR tiene in considerazione: (i) i rischi derivanti dall'eventualità che gli ordini di negoziazione possano essere eseguiti solo in modo parziale, e (ii) il rischio associato all'eventualità che, successivamente alla esecuzione dell'ordine di negoziazione, il regolamento della transazione possa non avvenire in modo regolare in relazione alla consegna dello strumento finanziario oggetto della negoziazione (*failure tecnico*);
- ▶ *probabilità di regolamento*: questo fattore dipende dalla capacità degli intermediari di gestire efficacemente in modo diretto o indiretto il clearing ed il settlement degli strumenti negoziati scegliendo opportunamente le modalità di regolamento associate all'ordine;
- ▶ *altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione*: viene inteso sotto questa categoria qualsiasi altro fattore, in aggiunta a quelli riportati sopra, che possa essere ritenuto rilevante, a giudizio della SGR per l'esecuzione dell'ordine alle migliori condizioni.

Per stabilire l'importanza dei fattori sopra indicati la SGR terrà conto dei seguenti fattori:

- ▶ le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale.
- ▶ le caratteristiche dell'ordine del cliente;
- ▶ le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine; e
- ▶ le caratteristiche della controparte autorizzata alla quale l'ordine è diretto.

Nell'ambito dell'attività di delega di gestione la SGR dovrà inoltre tenere in considerazione gli obiettivi, la politica di investimento e i rischi specifici degli OICR gestiti, come indicati nel relativo prospetto, regolamento, statuto o altra documentazione equivalente.

1.2 **Strategia di best execution: clientela al dettaglio nell'ambito della gestione di portafogli**

Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, la Società opererà su conti correnti e deposito titoli intestati direttamente alla clientela e accesi presso banche terze (le “Banche d'Appoggio”), previa conclusione di specifici accordi tra queste ultime e la SGR e previa delega conferita dal cliente alla Società, attraverso un modulo di delega condiviso con la Banca d'Appoggio, in forza della quale la SGR potrà porre in essere qualsiasi tipo di operazione a valere sui predetti rapporti in totale autonomia e discrezionalità.

Pertanto, con riferimento alla gestione di portafogli, l'operatività della SGR si sostanzia nell'inoltro di richieste di acquisto o vendita di strumenti finanziari all'ufficio titoli della Banca d'Appoggio, il quale provvede alla successiva esecuzione dell'ordine sul mercato, dando evidenza dei dettagli dell'eseguito alla SGR ed assicurando che l'esecuzione avvenga nel rispetto dei principi di best execution.

Le Banche d'Appoggio soddisfano i criteri di selezione delle controparti stabiliti dalla presente Policy.

1.3 **Specifiche istruzioni del Cliente**

Qualora la SGR riceva un ordine specifico da un cliente, lo stesso con le eventuali limitazioni, verrà previa verifica di adeguatezza, inoltrato alla Banca d'Appoggio per la successiva esecuzione.

Qualora l'istruzione specifica del cliente non possa essere eseguita in quanto non adeguata per il cliente, la SGR potrà rifiutarsi di dare esecuzione all'ordine, dandone tempestiva informazione al cliente e, in ogni, caso conformemente alle previsioni contenute nel contratto che disciplina il rapporto instauratosi con il cliente stesso.

2. CATEGORIE DI STRUMENTI FINANZIARI

In considerazione della propria operatività e, in particolare, dei servizi prestati e della tipologia di clientela, la SGR ha individuato la gerarchia dei fattori di esecuzione per ciascuna delle seguenti tipologie di strumenti finanziari:

- ▶ strumenti di capitale (italiani ed esteri);
- ▶ strumenti di debito;
- ▶ derivati su tassi di interesse, crediti, valute, strumenti di capitale, derivati cartolarizzati, su merci e su quote di emissione; e
- ▶ valute.

La scelta della gerarchia dei fattori di esecuzione è stata effettuata tenendo conto, tra l'altro, delle caratteristiche di ciascuna categoria di strumenti finanziari.

	STRUMENTI DI CAPITALE	STRUMENTI DI DEBITO	DERIVATI QUOTATI	DERIVATI OTC E CFD	VALUTE
1	Prezzo dello strumento finanziario e costi associati all'esecuzione (corrispettivo totale)	Prezzo dello strumento finanziario e costi associati all'esecuzione (corrispettivo totale)	Rapidità e probabilità di esecuzione	Prezzo dello strumento finanziario e costi associati all'esecuzione (corrispettivo totale)	Prezzo dello strumento finanziario e costi associati all'esecuzione (corrispettivo totale)
2	Natura dell'ordine	Natura dell'ordine	Natura dell'ordine	Natura dell'ordine	Rapidità di esecuzione
3	Rapidità di esecuzione	Rapidità di esecuzione	Prezzo dello strumento finanziario e costi associati all'operazione (corrispettivo totale)	Rapidità e probabilità esecuzione	Probabilità di esecuzione e regolamneto
4	Probabilità di esecuzione	Probabilità di esecuzione	Probabilità di regolamento	Altri	Altri
5	Probabilità di regolamento	Probabilità di regolamento	Altri fattori		
6	Altri	Altri			

3. SELEZIONE DELLE CONTROPARTI

3.1 Premessa

Per sedi di esecuzione (*execution venues*) degli ordini si intendono:

- ▶ i mercati regolamentati;
- ▶ i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF);
- ▶ i sistemi organizzati di negoziazione (OTF);
- ▶ gli internalizzatori sistematici;
- ▶ *market maker* o altri fornitori di liquidità; e
- ▶ le entità che svolgono in un Paese Terzo una funzione simile a quelle svolte da una qualsiasi delle entità predette.

L'operatività della SGR varia a seconda dell'attività prestata (gestione di portafogli o gestione collettiva), della tipologia di strumento finanziario (strumenti di capitale o strumenti di debito, derivati e valute) e delle modalità di negoziazione (mercati regolamentati o OTC).

Con riferimento all'operatività sui mercati regolamentati, la SGR non ha accesso diretto a tali sedi di esecuzione e, pertanto, la stessa dovrà avvalersi, ai fini della prestazione del servizio di gestione di portafogli e nell'ambito dell'attività di gestione collettiva, delle Banche d'Appoggio e delle controparti autorizzate alle quali trasmettere gli ordini da eseguire.

Quando, invece, la Società opera su strumenti finanziari negoziati OTC e su valute estere, la stessa può, alternativamente: (i) inviare direttamente gli ordini ai dealers, che si qualificano come vere e proprie sedi di esecuzione, in modalità di "*request for quote*"; oppure (ii) trasmettere gli ordini a controparti autorizzate ai fini della successiva esecuzione degli stessi da parte di queste ultime.

La selezione dei dealers in modalità di "*request for quote*" avviene sulla base dei medesimi criteri fissati nella presente Policy per le controparti autorizzate.

Pertanto, la SGR ha selezionato controparti autorizzate di primario standing che rispettano i requisiti indicati nel paragrafo che segue, con lo scopo di assicurare, in modo duraturo, il perseguimento del miglior interesse del cliente. Inoltre, per ciascuna categoria di strumenti finanziari individuata nella presente Policy, la SGR può selezionare più controparti autorizzate delle quali avvalersi onde evitare un'eccessiva concentrazione nei confronti di una singola controparte.

3.2 Criteri per la selezione delle controparti

La selezione delle controparti per l'esecuzione ovvero la trasmissione degli ordini viene effettuata coerentemente con i principi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini descritta nei Paragrafi che precedono, avendo cura che le controparti autorizzate abbiano una politica di esecuzione coerente con la strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini di cui alla presente Policy.

La SGR - allo scopo di accertare che le controparti autorizzate consentano il miglior risultato possibile per il cliente - tiene conto dei seguenti fattori:

- ▶ la controparte sia soggetta all'art. 27 della Direttiva MIFID II¹ - e alla relativa normativa italiana di attuazione - e acconsenta a trattare la SGR come cliente professionale o al dettaglio;
- ▶ in alternativa, sia disposta ad obbligarsi contrattualmente all'adempimento dell'articolo 27 della Direttiva MIFID II e alla relativa normativa italiana di attuazione; e
- ▶ in ogni caso, possa dimostrare un'elevata qualità di esecuzione della tipologia di ordini che le vengono trasmessi.

¹ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014

Inoltre la SGR, nella selezione delle controparti di cui avvalersi per l'esecuzione degli ordini, dovrà altresì conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- ▶ **commissioni:** la SGR prende in considerazione le commissioni applicate dall'entità per l'esecuzione degli ordini trasmessi;
- ▶ **struttura organizzativa e gestione dei conflitti di interesse:** la struttura organizzativa e la gestione dei conflitti di interesse delle entità devono consentire la corretta ed ottimale esecuzione degli ordini trasmessi e devono essere pienamente conformi alla normativa applicabile;
- ▶ **solidità patrimoniale:** la SGR valuta le condizioni finanziarie della controparte, prendendo in considerazione, se disponibile, anche il *rating*;
- ▶ **qualità ed efficienza dei servizi forniti:** con riferimento in particolare alle informazioni sull'esecuzione e alla disponibilità di un sistema di *Smart Order Routing* (sistemi/algoritmi finalizzati ad individuare la trading venue cui indirizzare gli ordini in un'ottica di *best execution* dinamica);
- ▶ **capacità dell'entità di minimizzare i costi totali di negoziazione, pur conservando la propria stabilità finanziaria.** La SGR verifica se la controparte può mantenere e impiegare un capitale adeguato e se è in grado di operare in periodi di elevata volatilità di mercato;
- ▶ **livello di competenza nelle negoziazioni:** la valutazione della competenza della controparte terrà conto dei seguenti aspetti: rapidità di esecuzione delle operazioni e capacità di esecuzione di volumi inusuali;
- ▶ **accesso al mercato primario:** la SGR verifica la partecipazione dell'entità alle operazioni del mercato primario (IPO, ecc.);
- ▶ **qualità della fase di liquidazione:** la SGR valuta l'efficienza dell'entità nelle attività di *settlement*;
- ▶ **riservatezza:** la SGR acquisirà sufficienti informazioni in merito alle misure adottate dalla controparte per garantire la riservatezza delle attività svolte da quest'ultima per conto dei clienti della SGR.

4. INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

La SGR pubblica sul proprio sito internet, almeno con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque controparti autorizzate per volume alle quali ha trasmesso ordini di clienti nell'anno precedente, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.

Nell'ambito della propria operatività in regime di "*request for quote*", poiché i *dealers* cui la SGR invia direttamente gli ordini costituiscono vere e proprie sedi di esecuzione, la Società è altresì tenuta a pubblicare sul proprio sito *internet*, almeno con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazione in cui hanno eseguito ordini dei clienti nell'anno precedente, sempre unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.

Tali informative dovranno essere rese disponibili entro il 30 aprile di ogni anno e:

- i. essere redatte conformemente allo schema contenuto nell'Allegato II al Regolamento 576, utilizzando le tabelle previste per la clientela al dettaglio e per la clientela professionale;
- ii. contenere una sintesi dell'analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione ottenuta dalla Società e dalle controparti per il tramite delle quali la SGR ha eseguito gli ordini per conto dei clienti nel corso dell'anno precedente, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del Regolamento 576;
- iii. essere approvate dal Consiglio di Amministrazione prima della loro diffusione mediante pubblicazione sul sito *internet* della SGR; e
- iv. essere mantenute a disposizione sul sito *internet* della SGR per i due anni successivi alla sua pubblicazione.

Inoltre, la SGR fornisce ai propri clienti, in tempo utile prima della prestazione dei servizi di investimento e su supporto durevole, informazioni appropriate sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini declinata nella presente Policy, provvedendo altresì a pubblicare sul proprio sito *internet* la presente Policy.

Ogni modifica essenziale apportata alla presente Policy - ivi inclusa la modifica delle controparti autorizzate e delle sedi di esecuzione indicate nell'Allegato 2 alla Policy stessa - è comunicata ai clienti mediante pubblicazione della nuova versione modificata della Policy sul sito *internet* della SGR.

L'elenco aggiornato delle sedi di esecuzione e delle controparti autorizzate dalla SGR è disponibile anche sul sito internet della SIM. Eventuali aggiornamenti in merito alle sedi di esecuzione e delle controparti autorizzate verranno comunicati mediante pubblicazione di apposito avviso o comunicazione sul predetto sito *internet*.

La tabella che contiene la lista delle controparti autorizzate dal Consiglio di Amministrazione della SGR è disponibile sul sito internet della SGR.

SEZIONE VII

INFORMATIVA IN MERITO ALLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO
ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI

Ai sensi della normativa vigente, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (di seguito "consulente finanziario" o "consulente"):

1. deve consegnare al cliente o al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'art. 30, comma 6, del Testo Unico;
2. deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
3. nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n.20307 del 15.02.2018 e successive modifiche;
4. con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli o di commercializzazione di OICR, deve chiedere al cliente o al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'art. 40 del suddetto Regolamento. In particolare, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:
 - (a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;
 - (b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
 - (c) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio;e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio si astiene dal prestare i menzionati servizi. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è tenuto, altresì, a fornire ai clienti al dettaglio la dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti, secondo quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento Intermediari;
5. con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
6. non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
7. deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
8. deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
9. può ricevere dal cliente o potenziale cliente esclusivamente copia degli ordini di bonifico effettuati a favore del conto corrente aperto a nome del cliente presso la sua Banca d'Appoggio ovvero del prodotto finanziario collocato dalla SGR;
10. nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
11. non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

SEZIONE VIII

TARGET MARKET

La SGR ha individuato per ciascun prodotto/servizio il mercato di riferimento (c.d. *target market*) di clienti finali per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il prodotto è compatibile e a cui pertanto tale prodotto dovrà essere destinato. Tali informazioni sono soggette a riesame periodico. Il *target market*, individuato per ciascuna linea di gestione, è indicato nell'Allegato B del "Contratto per il servizio di gestione di portafogli".

SEZIONE IX

INFORMATIVA EX-ANTE SU COMMISSIONI, COSTI ED ONERI

Con riferimento al servizio di gestione di portafogli, come compenso per i servizi prestati la Clientela corrisponderà alla SGR le commissioni di ingresso, le commissioni di gestione e le di performance calcolate secondo le modalità previste nel relativo Contratto.

Sono inoltre a totale carico della Clientela, oltre agli oneri fiscali connessi al Contratto, le spese, comprese le commissioni di negoziazione reclamate da altri intermediari di cui la SGR dovesse avvalersi, sostenute per tutte le operazioni compiute sul patrimonio gestito e per il deposito e la custodia degli strumenti finanziari in gestione. Alla Clientela saranno inoltre addebitate le spese relative alla rendicontazione.

La SGR, comunica al Cliente prima di prestare il servizio, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e oneri del servizio di investimento e degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite, nonché all'effetto dei costi sulla redditività del servizio/degli strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. È facoltà del Cliente chiedere ulteriori dettagli.

Per il dettaglio delle suddette spese si fa rinvio all'Allegato B al "Contratto per il servizio di gestione di portafogli" consegnato al Cliente unitamente al presente documento.

Per il dettaglio delle suddette spese si fa rinvio all'Allegato D al "Contratto di Commercializzazione di OICR" consegnato al Cliente unitamente al presente documento.

SEZIONE X

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI IMPACT SGR S.P.A.

IMPact SGR S.p.A. a fronte del rapporto contrattuale con lei instaurando ed in ottemperanza a quanto disposto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali (in particolare Regolamento Europeo 2016/679 -GDPR- e D.lgs n. 196/2003 -Codice Privacy), le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei suoi dati personali.

1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è IMPact SGR S.p.A., con sede legale in Via Filippo Turati 25, 20121 Milano, Italia.

La società ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) esterno con compiti di consulenza e controllo sul rispetto della normativa privacy all'interno della realtà aziendale. Qualora lei desideri avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali effettuato da IMPact SGR o intenda esercitare i suoi diritti (descritti specificamente al punto 6 della presente informativa) potrà contattare il RPD ai seguenti recapiti: BonelliErede, Via Michele Barozzi 1, 20122 Milano, Italia, Telefono: +39 02 771131, mail: privacy@impactsgr.it.

2. Categorie di dati personali trattati, natura del conferimento e fonte dei dati personali

IMPact SGR tratta suoi dati personali appartenenti alle seguenti categorie: dati anagrafici (nome, indirizzo e altri dati di contatto, data e luogo di nascita e nazionalità), dati identificativi (come i dati dei documenti di identità) e altri dati di autenticazione (come un esemplare della firma), dati contrattuali o comunque connessi all'adempimento delle obbligazioni contrattuali con lei intercorrenti.

Il conferimento dei dati è necessario per l'esecuzione della prestazione contrattuale richiesta, in ogni caso può non prestare il consenso al trattamento dei dati per finalità di marketing anche qualora il conferimento degli stessi sia necessario a fini contrattuali. Il consenso eventualmente prestato potrà in ogni momento essere revocato senza che lei subisca alcun pregiudizio in relazione al rapporto contrattuale intercorrente tra le parti.

IMPact SGR tratta anche suoi dati personali raccolti presso terzi o legittimamente ottenuti da fonti accessibili al pubblico (come registri catastali, registri di imprese e associazioni, stampa, Internet), informazioni attinenti alla sua situazione personale e/o patrimoniale sulla base come ad esempio attribuzione di punteggi o rating.

3. Base giuridica e finalità del trattamento

a. *Esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con IMPact SGR e/o all'esecuzione di misure precontrattuali da lei richieste (art. 6, lett. b) GDPR*: i dati sono trattati al fine di fornire i servizi finanziari richiesti.

b. *Perseguimento di un legittimo interesse (art. 6 lett. f) GDPR*:

I dati saranno trattati sulla base del legittimo interesse di IMPact SGR per:

- esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in caso di controversie;
- svolgere le indagini difensive;
- assicurare la sicurezza informatica e le operazioni informatiche di IMPact SGR;
- inviare comunicazioni commerciali relative a prodotti finanziari ai quali lei potrebbe essere interessato;
- garantire l'organizzazione aziendale e lo sviluppo avanzato di servizi e prodotti.

c. *Adempimento di obblighi previsti dalla legge (art. 6 lett. c) GDPR*:

I suoi dati saranno trattati per adempiere ad obblighi di legge cui IMPact SGR è soggetta.

La società, infatti, anche in ragione della attività di intermediazione mobiliare svolta, deve adempiere a diversi obblighi di comunicazione e trasparenza nei confronti di Autorità di Vigilanza e Controllo.

Inoltre IMPact SGR è soggetta alle disposizioni del TUF (Testo unico della Finanza) e della disciplina anticiclaggio e contrasto al terrorismo che determinano, tra le altre cose, l'obbligo di svolgere specifici accertamenti circa l'identità dei soggetti contraenti ad esempio tramite la raccolta e la registrazione del documento di identità.

IMPact SGR, inoltre, deve adempiere a specifici obblighi di legge che determinano la necessità di procedere ad attività di profilazione, in particolare:

- con riferimento alle previsioni di legge in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e crimini contro il patrimonio;
- con riferimento agli obblighi di valutazione del profilo di adeguatezza e appropriatezza della clientela previsto dalla normativa MiFID.

d. *Consenso (art. 6 lett. a) GDPR*:

IMPact SGR tratta suoi dati personali anche per finalità di marketing in relazione alle quali è richiesto un suo specifico e separato consenso.

In particolare verrà richiesto il suo consenso per l'iscrizione a servizi di newsletter relativamente ai prodotti e alle iniziative di IMPact SGR.

4. Ambito di diffusione dei dati

Nell'ambito delle finalità sopra indicate i suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti che tratteranno i dati per conto di IMPact SGR e che saranno debitamente nominati responsabili del trattamento ad esempio perché svolgono attività strettamente connesse e necessarie ai servizi finanziari richiesti o nell'ambito di servizi per la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela.

I dati potrebbero essere comunicati anche a soggetti autonomi titolari del trattamento come nel caso di comunicazioni alle pubbliche amministrazioni imposte dalla legge o nel caso di istituti bancari, qualora ciò sia necessario per concludere o dare autonoma esecuzione al contratto da lei sottoscritto con IMPact SGR, studi legali o società di revisione o consulenza a cui i dati potrebbero essere comunicati per il perseguimento dei legittimi interessi di IMPact SGR sopra definiti anche, ad esempio, nell'ambito di attività di indagine o di due diligence.

I dati personali non saranno diffusi, salvo che ciò sia necessario per adempiere a obblighi previsti dalla legge.

5. Periodo di conservazione dei dati personali

IMPact SGR conserverà i suoi dati personali per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità indicate.

Nel caso in cui talune delle finalità indicate siano state raggiunte, i suoi dati potranno essere conservati per un ulteriore lasso di tempo, garantendone però

la segregazione e l'accesso limitato, nel caso in cui la conservazione si renda necessaria per adempiere a specifici obblighi imposti dalla normativa del settore finanziario e fiscale nonché per garantire la possibilità di difesa in giudizio.

6. Diritti dell'interessato

Lei può esercitare nei confronti di IMPact SGR specifici diritti in relazione al trattamento dei suoi dati personali. In particolare potrà richiedere:

- i. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
- ii. l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, delle categorie di dati personali in questione, degli estremi del Titolare e del responsabile del trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, del periodo di conservazione o, se non è possibile, dei criteri per determinarlo;
- iii. l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati, la cancellazione², la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, l'attestazione che le operazioni richieste sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- iv. la limitazione del trattamento;
- v. il trasferimento dei dati ad un diverso titolare (c.d. diritto alla portabilità dei dati³)

Ha inoltre il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua particolare situazione, al trattamento dei dati effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico sulla base di un legittimo interesse o, comunque, caso in caso di trattamenti effettuati per finalità di marketing.

Nel caso di esercizio del diritto di opposizione, IMPact SGR cesserà il trattamento a meno che non sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento, che prevalgono sui suoi interessi, diritti e libertà oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti in sede giudiziaria.

Può inoltre revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato al trattamento dei dati per finalità di marketing.

Potrà esercitare i suoi diritti con richiesta senza formalità all'indirizzo mail privacy@impactsgr.it.

7. Reclamo all'autorità garante per la protezione dei dati personali

Qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi le disposizioni in materia di protezione dei dati personali ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

² In particolare, ha il diritto di ottenere il c.d. "diritto all'oblio": il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i suoi dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando lei abbia ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che la riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al GDPR. Il Titolare si impegna a informare gli altri titolari del trattamento che trattano i suoi dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del Titolare, comprese misure tecniche.

A fronte dell'esercizio del diritto alla cancellazione, l'ulteriore conservazione è lecita per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui sia investito il Titolare, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

³ In particolare, ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i suoi dati personali e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare, qualora: (i) il trattamento si basi su consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR; e (ii) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Se tecnicamente fattibile, ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei suoi dati personali ad un altro titolare del trattamento, lasciando impregudicato il c.d. "diritto all'oblio" e fatti salvi i diritti e le libertà altrui.

SEZIONE XI

DECRETO LEGISLATIVO n. 100 DEL 30 LUGLIO 2020 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/822 (DAC6)

In data 25 giugno 2018 è entrata in vigore la Direttiva UE 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (cosiddetta DAC6).

La menzionata Direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo del 30 luglio 2020 n. 100, entrato in vigore il 26 agosto 2020.

Obiettivo della normativa è la segnalazione da parte di intermediari e contribuenti dei meccanismi che presentano un elemento di rischio di elusione o evasione fiscale, anche laddove possano alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni introdotte dalla normativa del Common Reporting Standard o delle procedure sull'identificazione del titolare effettivo.

Per l'individuazione di tali meccanismi la normativa richiede la verifica della sussistenza di uno o più specifici elementi, definiti "elementi distintivi", dettagliati nell'Allegato 1 del citato decreto legislativo.

Le segnalazioni trasmesse alle autorità fiscali domestiche saranno da quest'ultime trasmesse alle autorità fiscali dei Paesi europei e dei Paesi aderenti. IMPact SGR S.p.A. è soggetto obbligato all'attuazione delle citate disposizioni. Si informa pertanto che, laddove sussistessero i presupposti prescritti dalla normativa domestica e da ogni altra emanata ed emananda disposizione in materia, IMPact SGR S.p.A. provvederà ad effettuare le citate segnalazioni, anche con riferimento ad eventuali meccanismi rilevanti a far data dal 25 giugno 2018 (data dell'entrata in vigore della direttiva DAC6), nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili.

SEZIONE XII

INFORMATIVA IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI

L'integrazione dei rischi di sostenibilità

L'integrazione del rischio di sostenibilità e, quindi, dei potenziali impatti negativi dei fattori di sostenibilità sul valore degli investimenti, interessa tutti i prodotti finanziari di IMPact SGR. IMPact SGR applica la definizione di rischio di sostenibilità contenuta nel Regolamento UE relativo alla trasparenza sulla finanza sostenibile (SFDR). Il rischio di sostenibilità è definito come un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale di governance che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. La metodologia del rischio di sostenibilità si basa sui fattori di seguito elencati:

- coinvolgimento di emittenti societari in attività socialmente controverse;
- basso livello di democrazia, scarsa qualità della governance, iniqua distribuzione della ricchezza ed elevata percezione della corruzione di emittenti governativi;
- coinvolgimento di emittenti societari in controversie relative a fattori di sostenibilità;
- rischio fisico e di transizione derivante dal cambiamento climatico.

Per ciascun fattore preso in considerazione viene attribuito il livello di rischio di sostenibilità secondo le modalità previste dalla Politica per la Gestione dei Prodotti di Finanza Sostenibile della Società disponibile al seguente link: https://www.impactsgroup.it/wp-content/uploads/2023/03/Policy-per-la-gestione-dei-prodotti-di-finanza-sostenibile_definitiva-pdf

Le gestioni di portafoglio della SGR non si qualificano come prodotti ex art. 8 o 9 del Regolamento (UE) 2019/2088. Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili ai sensi del Regolamento (UE) 2020/852.

Attribuzione del livello di rischio di sostenibilità agli strumenti finanziari

I livelli di rischio di sostenibilità relativi al coinvolgimento in attività socialmente controverse sono definiti in base alle seguenti quote di fatturato:

- fatturato da produzione e vendita di armi civili:
 - inferiore al 5% = rischio basso
 - uguale o superiore al 5% = rischio alto
- fatturato da sviluppo, produzione, manutenzione, uso, distribuzione, stoccaggio, trasporto o vendita di armi controverse:
 - uguale a 0% = rischio basso
 - superiore a 0% = rischio alto
- fatturato da produzione di armi militari convenzionali:
 - inferiore al 5% = rischio basso
 - uguale o superiore al 5% = rischio alto
- fatturato da produzione o distribuzione di tabacco:
 - inferiore al 5% = rischio basso
 - uguale o superiore al 5% = rischio alto
- fatturato da gioco d'azzardo:
 - inferiore al 5% = rischio basso
 - uguale o superiore al 5% = rischio alto
- fatturato da produzione e vendita di bevande alcoliche senza adozione di pratiche di marketing responsabile:
 - inferiore al 5% = rischio basso
 - uguale o superiore al 5% = rischio alto

I livelli di rischio relativi agli emittenti governativi sono definiti in base alle seguenti soglie:

- Livello di democrazia:
 - score 7-10 = rischio basso
 - score 6-5 = rischio medio
 - score 4-0 = rischio alto
- Qualità della governance:
 - score +2.5 - +0.8 = rischio basso
 - score +0.7 - -0.5 = rischio medio
 - score -0.6 - -2.5 = rischio alto
- Distribuzione della ricchezza:
 - score 0% - 40% = rischio basso
 - score 41% - 60% = rischio medio
 - score 61% - 100% = rischio alto
- Percezione della corruzione:
 - score 65 - 100 = rischio basso
 - score 40 - 64 = rischio medio
 - score 0-39 = rischio alto

I livelli di rischio relativi al coinvolgimento in controversie sociali, ambientali e di governance sono definiti in base alle seguenti soglie:

- Controversie ambientali:
 - score 8-10 = rischio basso
 - score 2-7 = rischio medio
 - score 0-1 = rischio alto
- Controversie sociali:
 - score 8-10 = rischio basso

- score 2-7 = rischio medio
- score 0-1 = rischio alto
- Controversie di governance:
 - score 8-10 = rischio basso
 - score 2-7 = rischio medio
 - score 0-1 = rischio alto

L'esposizione al rischio fisico degli emittenti viene calcolata a partire dal grado di vulnerabilità agli effetti del cambiamento climatico che hanno le aree geografiche dove le aziende stesse, o una porzione di queste, operano. Il rischio fisico degli emittenti viene espresso indicando la quota di fatturato per ogni livello di vulnerabilità (alta, media, bassa):

- Rischio fisico alto: vulnerabilità alta
- Rischio fisico medio: vulnerabilità media
- Rischio fisico basso: vulnerabilità bassa

L'esposizione al rischio di transizione degli emittenti viene calcolata a partire dall'attendibilità scientifica dei dati sulla base dei quali l'azienda ha fissato i propri obiettivi. Il livello di rischio di transizione si riduce laddove gli obiettivi sono legati a scenari di temperatura basati su dati scientifici o se gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio sono approvati dall'iniziativa Science Based Targets (SBTi); i livelli di rischio possono essere:

- Rischio di transizione alto: nessun obiettivo stabilito
- Rischio di transizione medio: obiettivi stabiliti sulla base di scenari scientificamente fondati
- Rischio basso: obiettivi stabiliti sulla base di scenari scientificamente fondati e approvati dalla Science Based Targets Initiative (SBTi)

Nel caso di prodotti finanziari classificati come fondi di fondi, l'integrazione del rischio di sostenibilità nel processo d'investimento avviene attraverso l'assegnazione a ciascun fondo in cui il fondo di fondi investe di un livello di rischio di sostenibilità derivato dalla classificazione SFDR del fondo stesso. Il livello di rischio di sostenibilità di ciascun fondo viene attribuito secondo la seguente scala:

- Ai prodotti finanziari classificati come art. 6 SFDR corrisponde un rischio di sostenibilità alto e un punteggio assegnato di 3
- Ai prodotti finanziari classificati come art. 8 SFDR corrisponde un rischio di sostenibilità medio e un punteggio assegnato di 2;
- Ai prodotti finanziari classificati come art. 9 SFDR corrisponde un rischio di sostenibilità basso e un punteggio assegnato di 1.

Il rischio di sostenibilità medio pesato del fondo di fondi viene calcolato moltiplicando il punteggio assegnato a ciascun fondo in cui il fondo di fondi investe per l'esposizione a ciascun fondo. I livelli di rischio dei prodotti finanziari classificati come fondi di fondi sono dunque i seguenti:

- Punteggio medio pesato del prodotto finanziario compreso tra 3 incluso e 2,5 incluso corrisponde ad un rischio di sostenibilità alto
- Punteggio medio pesato del prodotto finanziario compreso tra 2,5 escluso e 2 incluso corrisponde ad un rischio di sostenibilità medio-alto
- Punteggio medio pesato del prodotto finanziario compreso tra 2 escluso e 1,5 incluso corrisponde ad un rischio di sostenibilità medio-basso
- Punteggio medio pesato del prodotto finanziario compreso tra 1,5 escluso e 1 incluso corrisponde ad un rischio di sostenibilità basso

L'esclusione di attività socialmente controverse

Sono esclusi dalle gestioni di portafoglio di tutti i prodotti finanziari dell'SGR gli emittenti societari coinvolti nelle seguenti attività ritenute socialmente controverse:

- ▶ emittenti societari coinvolti nella produzione e vendita di armi civili, che ricavano da queste attività una quota di fatturato uguale o superiore al 5%;
- ▶ emittenti societari coinvolti nello sviluppo, produzione, manutenzione, uso, distribuzione, stoccaggio, trasporto o vendita di armi controverse;
- ▶ emittenti societari coinvolti nella produzione di armi militari convenzionali, così come di componenti o servizi essenziali alla produzione o utilizzo di armi militari convenzionali, che ricavano da queste attività una quota di fatturato uguale o superiore al 5%;
- ▶ emittenti societari coinvolti nella produzione o distribuzione di tabacco, che ricavano da queste attività una quota di fatturato uguale o superiore al 5% del fatturato totale;
- ▶ emittenti societari che promuovono direttamente o indirettamente il gioco d'azzardo (anche online) tramite casinò e negozi di scommesse o attraverso la fornitura di prodotti o servizi strumentali al gioco d'azzardo, quali slot machine soluzioni di pagamento e software dedicati, generando da queste attività una quota di fatturato uguale o superiore al 5% del fatturato totale;
- ▶ emittenti coinvolti nella produzione e vendita di bevande alcoliche, con una quota di fatturato generata da queste attività uguale o superiore al 5% del fatturato totale e che non adottano strategie di marketing che incoraggino il consumo responsabile di alcol.

È in ogni caso fatto divieto a tutti i prodotti finanziari di IMPact SGR investire in società che direttamente o indirettamente svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni a grappolo, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì fatto divieto di investire in società che svolgono ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni a grappolo, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. (Legge 9 dicembre 2021, n. 220).

Per quanto riguarda l'acquisto di fondi di terzi sarà necessario effettuare una valutazione per verificare che siano conformi alla presente Policy di esclusione di emittenti coinvolti in attività socialmente controverse.

La valutazione in merito al coinvolgimento di emittenti in attività controverse si applica anche a tutti gli emittenti i cui titoli vengano indirettamente inseriti nei prodotti finanziari attraverso l'acquisto di OICR. Prima di essere inserito nei prodotti finanziari della SGR, ciascun OICR viene sottoposto ad un'analisi in merito al coinvolgimento dei singoli emittenti che lo compongono. Gli OICR i cui attivi risultano investiti in emittenti coinvolti in attività controverse in misura superiore al 5% degli attivi totali, vengono considerati come non conformi ai suddetti criteri di esclusione e non possono essere inseriti nelle gestioni di portafoglio della SGR.

La valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sui rendimenti finanziari

La funzione Risk Management conduce regolarmente una valutazione dei probabili impatti del rischio di sostenibilità sui ritorni finanziari. A ciascuna dimensione del rischio di sostenibilità descritta nel paragrafo precedente corrispondono indicatori di performance quali-quantitativi. Per ciascuna dimensione del rischio di sostenibilità, la funzione Risk Management misura il contributo degli indicatori di performance di sostenibilità rilevanti al rischio complessivo del portafoglio, all'interno del quadro di gestione del rischio. I contributi dei singoli titoli al rischio finanziario del portafoglio – misurato dai classici indicatori, quali, ad esempio Value at Risk (VaR) o la volatilità – vengono riaggregati secondo gli indicatori di performance rilevanti per ciascuna dimensione del rischio di sostenibilità. La valutazione dei probabili impatti del rischio di sostenibilità sui rendimenti finanziari viene effettuata solamente per la quota di portafoglio per cui sono disponibili gli indicatori di sostenibilità rilevanti per ciascuna dimensione del rischio, a partire da questi viene effettuata l'analisi di contributo al rischio finanziario complessivo del portafoglio.

SEZIONE XII

FIRME

Il/i sottoscritto/i dichiara/ano

(nome e cognome)

(nome e cognome)

(nome e cognome)

Con la presente dichiaro/dichiariamo di aver letto il presente "Documento Informativo", unitamente a copia del "Contratto quadro relativo alla prestazione dei servizi di: i) gestione di portafogli; ii) Commercializzazione di OICR" e dei relativi allegati, ricevuto prima del mio/nostro investimento e che dichiaro/dichiariamo di accettare integralmente.

Vogliate prendere atto che, tenendo conto delle informazioni a Vostra disposizione, Vi comunico/comunichiamo che la categoria di mia/nostra appartenenza è di:

Cliente al dettaglio

Cliente Professionale

(firma del 1° intestatario)

(firma del 2° intestatario)

(firma del 3° intestatario)

LUOGO

DATA